

Codice A1610A

D.D. 22 agosto 2018, n. 323

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. FABBRICA CURONE (AL) - Richiedente: Tamburelli Gabriele. Intervento: Realizzazione di capannone per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti dell'Azienda agricola Tamburelli. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

per: Il Direttore
Visto: arch. Jacopo Chiara
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore
Mauro Martina

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

*Classificazione 11.100/287/2018A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

*Rif. n. 10412/A1610A del 11/04/2018
n. 19427/A1610A del 18/07/2018*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: FABBRICA CURONE (AL)
Intervento: Realizzazione di capannone per lo stoccaggio e la conservazione
dei prodotti dell'Azienda agricola Tamburelli in frazione Cà Bastardini,
Istanza: Sig. Tamburelli Gabriele

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Fabbrica Curone in data 11 aprile 2018, con nota prot. n. 331 del 19 marzo 2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 18 luglio 2018 con nota dell'11 luglio 2018,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un edificio per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti dell'azienda agricola, nonché della viabilità di accesso al lotto dalla strada provinciale e dalla strada campestre, così come rappresentato nell'elaborato integrativo n. 1,

Classif. 11.100/287/2018A/A16.000

rilevato che detto intervento costituisce variante a una richiesta di autorizzazione paesaggistica per la costruzione di una tettoia, a oggi non realizzata, che era stata sottoposta a suo tempo all'esame della Commissione locale per il paesaggio gestita dalla ex Comunità Montana Terre del Giarolo e per la quale era stato acquisito dal Comune il parere della Soprintendenza, con prot. n. 11691 34.10.05/321 del 27.05.2016, con espressione favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:

- *“la nuova tettoia venga chiusa sui due lati visibili da strada con materiale simile a quello utilizzato nel fabbricato esistente”;*
- *“venga posto un filare di alberi atto a mitigare la visibilità dell'opera”;*

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Fabbrica Curone, secondo quanto indicato nella lettera di trasmissione prot. n. 331 del 19 marzo 2018, essendo momentaneamente sprovvisto della Commissione locale per il paesaggio, non può rilasciare autorizzazioni paesaggistiche in sub-delega ai sensi dell'art. 3, comma 2, della lr 32/2008 e s.m.i.,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

considerato che la più recente soluzione progettuale, illustrata nell'elaborato integrativo n. 2 “Pianta – prospetti - sezioni e dettagli costruttivi”, ha recepito la condizione disposta dalla Soprintendenza nel precedente parere, che prevedeva la chiusura sui lati visibili dalla strada dei prospetti dell'edificio, utilizzando, anche se solo in parte, *“materiale simile a quello utilizzato nel fabbricato esistente”*,

Classif. 11_100/287/2018A/A16.000

visti gli approfondimenti della rappresentazione fotografica e dei foto-inserimenti contenuti nella Relazione paesaggistica integrativa, che hanno tenuto conto anche delle visuali sull'area d'intervento fruibili dal "*Percorso panoramico*" individuato dalla tavola P4 del Ppr, ovvero dal tratto di strada provinciale che, dalla viabilità di fondo valle conduce alla frazione Remeniglia, e che hanno fornito una più ampia rappresentazione delle tipologie e dei diversi materiali costruttivi presenti nella stessa frazione e nel territorio di riferimento,

visto che la scelta progettuale, così come rappresentato nell'elaborato n. 1 "Inquadramento territoriale", ha recepito l'ulteriore condizione disposta dalla Soprintendenza nel precedente parere, prevedendo la messa a dimora di "*un filare di alberi atto a mitigare la visibilità dell'opera*" dalla Strada provinciale,

considerato che le opere proposte nella più recente soluzione progettuale non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole** per la più recente soluzione progettuale pervenuta in data 18 luglio 2018, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- per ottenere una più efficace mitigazione visiva dell'edificio in progetto, le previste piantumazioni arboree, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'azienda agricola, siano estese anche alla parte dell'area in cui è previsto l'accesso al lotto dalla strada provinciale e siano utilizzate specie arboree autoctone ad alto-medio fusto coerenti con quelle presenti nella località;
- per la colorazione esterna dei tamponamenti del nuovo edificio, siano scelte tonalità con media luminosità, non particolarmente chiare, e coerenti con quelle dei materiali costruttivi originari che connotano i fabbricati rurali di più antico impianto ancora presenti nei vicini nuclei edificati.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Classif. 11.100/287/2018/A/A16.000

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria - Torino - 8 AGO 2018

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. 9926 Class. 34_10_05/356_2 All

Oggetto: Risposta al foglio prot. 11.100/287/2018A/A16.000

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE : FABBRICA CURONE - (AL)
Bene e oggetto dell'intervento: REALIZZAZIONE DI CAPANNONE PER
LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI
DELL'AZIENDA AGRICOLA TAMBURELLI

DATA RICHIESTA : Indirizzo: Frazione Ca' Bastardini
data di arrivo richiesta 26/07/2018
protocollo entrata richiesta n.9405 del 27/07/2018

RICHIEDENTE : Tamburelli
Privato

PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO : Regione Piemonte
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto,
Visto che l'intervento riguarda la "realizzazione di capannone per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti
dell'Azienda agricola Tamburelli";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett.c) del
D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., , così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e il parere favorevole condizionato ivi espresso;

Visti gli adempimenti ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, secondo cui codesto Ente ha
verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione
di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni contenute nella citata *Relazione* e valutato che
l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori
tutelati, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, facendo
proprie le condizioni espresse da codesta Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento
autorizzativo.

